



23 febbraio 2016

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE TARIFFE PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Il Municipio di Manno,
richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA), del 16 dicembre 1985;
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIA) del 6 maggio 2015;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) il 1° ottobre 2014 e relative Tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli sugli impianti di combustione alimentati con olio o gas (TCC);
- la Risoluzione governativa n° 2880 del 18 giugno 2014 sul censimento degli impianti alimentati a legna, calorici ed energetici;
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;

con risoluzione municipale n. 83 del 22 febbraio 2016, stabilisce:

Art. 1 Principio

¹ Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti di combustione, alimentati con olio^{EL} o gas.

² Per ogni controllo, il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa si fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale, da riversare allo Stato, per le sue prestazioni. L'ammontare della tassa è definita nell'allegato 1, pto. 1, cpv. 1, lett. b1 del RLaLPAmb.

Art. 2 Ciclo dei controlli ed avviso da parte dei controllori autorizzati

¹ I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone. Comprendono due stagioni di riscaldamento, partendo dal 1° settembre di un anno fino al 31 agosto di due anni dopo. Il loro rispetto è necessario da parte di tutti gli operatori, sia pubblici che privati.

² I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente da parte del controllore ufficiale designato dal Comune, al quale è affidato il controllo tecnico e la verifica degli impianti.

Art. 3 Categorie di impianti

Gli impianti a combustione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a. categoria 1 - Impianti a uno stadio di potenza alimentati con olio^{EL} o gas:

- bruciatore a evaporazione (stufa a olio) a uno stadio;
- bruciatore a gas atmosferico a uno stadio;
- bruciatore a gas ad aria soffiata a uno stadio;
- bruciatore a olio^{EL} a uno stadio;

b. categoria 2 - Impianti a due stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio^{EL}:

- bruciatore a gas atmosferico a due stadi o modulante;
- bruciatore a gas a aria soffiata a due stadi o modulante;
- bruciatore ad olio EL a due stadi o modulante;
- bruciatore a due combustibili ad olio^{EL} e gas a uno stadio;

c. categoria 3 - Impianti a due stadi di potenza, oppure a potenza modulante a con due combustibili:

- bruciatore ad olio^{EL} e gas a due stadi;
- bruciatore ad olio^{EL} e gas modulante

d. categoria 4 - Impianti ibridi e di cogenerazione a gas

Art. 4 Tasse

¹ Tassa per il controllo periodico dei fumi

a) impianti di categoria 1	fr.	115.00
b) impianti di categoria 2	fr.	135.00
c) impianti di categoria 3	fr.	160.00
d) impianti di categoria 4	fr.	115.00

Il primo controllo (impianto nuovo) è a carico del Comune.

² Tassa per il censimento cantonale degli impianti energetici

- sopralluogo reso necessario dalla mancata compilazione del formulario inviato per corrispondenza	fr.	130.00
- tassa per l'assenza non preventivamente segnalata all'appuntamento per il sopralluogo	fr.	60.00

³ Tassa per mancata presenza al controllo

- tassa per mancata presenza non preventivamente segnalata all'appuntamento	fr.	50.00
---	-----	-------

⁴ Tasse amministrative

- tassa d'invio diffida per il mancato risanamento	fr.	200.00
- tassa per la messa fuori esercizio forzata dell'impianto	fr.	200.00

Art. 5 Controlli supplementari

In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tasse definite all'art. 4, cpv. 1, come definito all'art. 10 cpv. 4 delle Direttive per i controlli della combustione.

Art. 6 Ulteriori controlli per impianti non conformi

¹ Per i controlli richiesti dal proprietario vengono applicate le tasse definite all'art. 4, cpv. 1.

² Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore consegna al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni.

³ Nel caso in cui il proprietario non rispetti questo termine e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa immediatamente il Municipio, che procede con l'emissione di un ordine di risanamento (art. 5, cpv. 2 lett. c ROIAt).

Art. 7 Risanamento dell'impianto e doveri del controllore

Il controllore della combustione è tenuto a fornire una consulenza neutrale al proprietario dell'impianto da risanare, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.

Il controllore consegna o trasmette ai proprietari di impianti il materiale informativo e le comunicazioni ufficiali delle Autorità federali, cantonali o comunali o di altri eventuali enti.

Art. 8 Diffida per mancato risanamento

In caso di mancato risanamento nei termini fissati nell'ordine di risanamento del Municipio o negli eventuali termini prorogati concessi dalla Sezione Protezione Aria, Acqua e Suolo (SPAAS), il Municipio emette una diffida, secondo l'art. 8, cpv. 1 delle Direttive per i controlli della combustione.

Art. 9 Messa fuori esercizio forzata

¹ Qualora l'impianto, nonostante la diffida, non risultasse ancora risanato, la procedura amministrativa comunale prosegue con la messa fuori esercizio forzata dell'impianto. Il Municipio emette un ordine di messa fuori esercizio giusta l'art. 8, cpv. 2 delle Direttive per i controlli della combustione.

² La messa fuori esercizio forzata avviene tramite l'esecuzione coatta e sostitutiva, ai sensi degli artt. 56, cpv. 3 lett. b LPAmM e 26, cpv. 1 LALPAmb che prevede, a garanzia del recupero delle spese, l'iscrizione di un'ipoteca legale a carico del fondo sul quale l'intervento sostitutivo è stato eseguito.

Art. 10 Doveri dei proprietari degli impianti

I proprietari degli impianti sono tenuti a fornire ai controllori della combustione tutte le informazioni e, se necessario, consentire l'accesso agli impianti a combustione e/o energetici installati nella proprietà, ai fini dell'elaborazione dei catasti cantonali e comunali.

Art. 11 Debitore

Le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare o dal detentore dello stesso.

Art. 12 Notifica, rimedi di diritto ed esecutività

¹ La tassa viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio, contro la quale è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.

² La decisione sulla tassa, cresciuta in giudicato, è esecutiva ai sensi dell'art. 80, cpv. 2 della LEF.

Art. 13 Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 145 e segg. LOC, con un importo massimo fino a fr. 10'000.--.

Art. 14 Termini e rimedi giuridici

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 15 Abrogazione, pubblicazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 25 febbraio al 24 marzo 2016 ed entra in vigore il 1. gennaio 2016.

Il Sindaco

Fabio Giacomazzi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario

Paolo Vezzoli